

REGOLAMENTO (CE) N. 1506/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 3010/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore degli ortofrutticoli trasformati nel quadro del regime previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 3010/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95 ⁽⁴⁾, ha fissato gli importi degli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di prodotti del settore degli ortofrutticoli trasformati provenienti dal mercato della Comunità, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92;

considerando che è opportuno adattare gli importi degli aiuti suddetti tenendo conto dell'andamento delle condizioni di approvvigionamento a partire dal mercato mondiale, conseguente in particolare alla modifica del regime tariffario all'importazione; che è opportuno stabilire l'aiuto per ciascun prodotto in base alla media dei dazi doganali applicabili alle varie componenti del

prodotto, conformemente alla nomenclatura tariffaria; che è opportuno disporre che la misura acquisti efficacia a decorrere dal periodo di applicazione del bilancio previsionale di approvvigionamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 3010/94 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 320 del 13. 12. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.